

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d'Appello di *omissis*, con la sentenza n. 615 del 2006, rigettava l'appello principale proposto dall'INPDAP, nei confronti di V.G., avverso la sentenza del Giudice del lavoro di *omissis* del 10 dicembre 2003 e accoglieva l'appello incidentale proposto da quest'ultimo in ordine alla medesima sentenza, nei confronti dell'INPDAP, con la conseguente condanna di detto Istituto al pagamento della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e degli interessi legali nei limiti di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16, con decorrenza dal 24 maggio 1994 all'effettivo saldo.

2. Il Giudice di appello condanna l'INPDAP al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio, liquidate in Euro 993,35, in favore del procuratore anticipatario dell'appellante V.G., oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta statuizione sulle spese del giudizio d'appello V.G., prospettando un unico motivo di ricorso.

4. Il V. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il V. prospetta la violazione dell'art. 91 c.p.c., e L. n. 794 del 1942, art. 24, nonché del D.M. Grazia e Giustizia n. 585 del 1994, e del Ministro della Giustizia n. 127 del 2004, recanti rispettivamente approvazione delle delibere del Consiglio Nazionale Forense in data 12 giugno 1993, 29 settembre 1994, 25 settembre 2002, che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziarie in materia civile e penale e stragiudiziali.

Contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio.

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello, nel liquidare, in ragione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di giudizio non aveva rispettato i minimi tariffari inderogabili in relazione al valore della controversia, benchè nella sentenza fosse dedotta la correttezza della richiesta di liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia, ed esso ricorrente avesse depositato specifiche note spese.

1.1. In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, può limitarsi o meno ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24.

2. Il motivo è fondato.

3. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass., sentenza n. 10350 del 1993).

Ancora è stato affermato il principio secondo il quale la parte che censura la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado; ne tali indicazioni possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di

formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate (Cass., sentenza n. 19419 del 2009).

La Corte d'Appello, pur affermando che, sulla base della nota spese prodotta, verificata la correttezza della richiesta liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia preso in considerazione nella individuazione dei minimi fissi tabellarmente individuati, e quantificando gli onorari sulla base dei minimi previsti, in relazione all'importanza della controversia e alle ragioni dedotte, quasi seriali, riteneva di liquidare a favore del procuratore antistatario del V. per l'attività svolta in giudizio la complessiva somma di Euro 375,00 per onorari e Euro 620,35 diritti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Il Giudice d'Appello, quindi, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, non ha offerto elementi argomentativi volti a chiarire quali voci avesse ritenuto non attribuibili, affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari a enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile, pertanto, il deficiente esame di punti decisivi in ordine alla statuizione sul governo delle spese conforme al rispetto dei minimi tariffari.

4. Pertanto il ricorso va accolto.

5. Con l'accoglimento del motivo di ricorso la pronunzia di merito deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di *omissis* che, uniformandosi ai principi enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa con rinvio alla Corte d'Appello di *omissis* anche per le spese del presente giudizio.